



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER IL MARE, IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172 e, in particolare, l'articolo 36-bis, comma 1;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2005, n. 121, come modificato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre 2023, n.227, concernente il regolamento recante l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto e, in particolare, l'articolo 4-bis, comma 2, lettera e) che dispone, tra i requisiti per l'ufficiale di navigazione del diporto di 2^a classe, l'aver frequentato con esito favorevole i corsi dell'addestramento di base (basic training) di sopravvivenza e salvataggio e di sicurezza personale e responsabilità sociali (PSSR) oppure, in alternativa ai suddetti corsi, un corso di sicurezza personale per la navigazione d'altura organizzato da federazioni sportive aderenti al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle associazioni nazionali di categoria del diporto, da istituti, enti o società riconosciuti idonei dall'Amministrazione in conformità al programma stabilito con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

RITENUTO di dover procedere a stabilire il programma del corso di sicurezza personale per la navigazione d'altura

DECRETA

ART. 1

Idoneità all'organizzazione del corso di sicurezza personale per la navigazione d'altura

1. Ferma restando l'autonomia dell'ordinamento sportivo per le federazioni sportive aderenti al CONI, le associazioni nazionali di categoria del diporto, gli istituti, enti o società, che intendono tenere il corso di sicurezza personale per la navigazione d'altura, presentano istanza al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, indicando:
 - a. nel caso di imprese o società, la denominazione o la ragione sociale, l'oggetto di impresa, la sede legale e le eventuali sedi secondarie. La domanda è corredata da una visura camerale;
 - b. nel caso di associazioni nazionali di categoria del diporto, l'atto costitutivo e lo statuto con l'indicazione del legale rappresentante;
 - c. la documentazione comprovante la disponibilità delle strutture conformi ai requisiti di cui all'articolo 2.
2. La Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne verifica la completezza dell'istanza ed entro trenta giorni, comunica all'interessato l'esito della verifica.



MIT

dg.tm@pec.mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER IL MARE, IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

3. Nel caso di sopraggiunte modifiche dei dati o dei requisiti di cui al comma 1, nonché in caso di sospensione volontaria, di ripresa o di cessazione volontaria dell'attività, il titolare o il legale rappresentante, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, comunica alla Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne la variazione, comprovata da idonea documentazione.
4. La Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne può compiere verifiche in merito alla permanenza dei requisiti previsti nel presente articolo per lo svolgimento del corso.

ART. 2

Strutture e attrezzature

1. Per l'effettuazione del corso è richiesta la disponibilità di:
 - a. un'aula di almeno 25 metri quadrati, dotata di scrivanie o tavoli con sedie, arredi, lavagna, PC, laptop o tablet con schermo di almeno 10 pollici compatibile con video-proiettore, apparato VHF, dotazioni e strumenti tecnici e didattici per le lezioni previste dal programma di cui all'articolo 3, servizi igienici conformi alla normativa vigente e un locale per le attività di segreteria separato dall'aula per le lezioni;
 - b. una piscina adatta al nuoto, per le esercitazioni pratiche sull'uso delle zattere e dei giubbotti di salvataggio, dotata di adeguate attrezzature di sicurezza e di servizi igienici, nonché del personale previsto dalla normativa vigente;
 - c. almeno una zattera di salvataggio, giubbotti di salvataggio di categoria non inferiore a 150N per tutti i partecipanti al corso, salvagente anulare con cima, boetta luminosa per salvagente, kit di fuochi e di razzi per la navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa, luce ad attivazione automatica per cintura di salvataggio, imbragatura di sicurezza da ponte con nastro di sicurezza.

ART. 3

Programma del corso

1. Il corso si articola in due parti – teorica e pratica – per la durata complessiva minima di venti ore ed è conforme al programma di seguito indicato:

PARTE TEORICA

1. Piano di sicurezza

- 1.1 Briefing con l'equipaggio sulle dotazioni di sicurezza, il loro stivaggio, le procedure di emergenza, le responsabilità, la modalità di chiamata Mayday, la modalità di utilizzo di EPIRB e dei razzi.
- 1.2 Responsabilità del comandante per la conduzione in sicurezza dell'unità navale e per la direzione dell'equipaggio. Responsabilità dei membri dell'equipaggio per la sicurezza personale e durante lo svolgimento dei loro compiti.



MIT

dg.tm@pec.mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER IL MARE, IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

2. Cura e manutenzione delle dotazioni di sicurezza e delle altre attrezzature

- 2.1 Routine del controllo delle dotazioni di sicurezza e delle altre attrezzature.
- 2.2 Controlli di prese a mare, ombrinali, WC, impianti idraulici.
- 2.3 Disponibilità delle luci di navigazione di riserva.
- 2.4 Marcatura di tutte le dotazioni galleggianti con il nome e la sigla d'iscrizione dell'unità navale.
- 2.5 Controllo e revisione di dispositivi quali "Jon buoy", MOB, "Lifeslings".

3. Alimentazione del motore

- 3.1 Controllo dello stato del serbatoio del carburante.
- 3.2 Conseguenze del mare molto agitato sull'alimentazione del motore.

4. Controllo dei danni allo scafo e loro riparazione

- 4.1 Piano per minimizzare i danni in caso di imminente arrivo di forte maltempo.
- 4.2 Rimedi, compreso l'uso di materiali e strumenti di ricambio, per far fronte alla rottura o alla perdita del timone, della barra, dei frenelli.
- 4.3 Rimedi per l'allagamento a causa di collisione o per spiaggiamento.
- 4.4 Collisione con un'altra unità navale o con un oggetto sommerso.

5. Condizioni meteorologiche avverse

- 5.1 Esame dettagliato dei rischi, delle soluzioni e dei piani di emergenza, tra i quali le misure adottate dall'equipaggio per agire in coperta in posizioni e situazioni a rischio, lo stivaggio sicuro di oggetti, la preparazione della cambusa, le modalità per rendersi visibili con luce bianca o luce stroboscopica durante una tempesta, le strategie in caso di condizioni meteorologiche proibitive.
- 5.2 Tecniche di timone. Effetto delle condizioni meteo sulla barca e sull'equipaggio, tenendo conto di forza del vento, durata del forte vento, lunghezza del fetch. Definizione del modello dell'onda, altezza e lunghezza, frangenti, onde in condizioni di marea e corrente, angolo della barca sull'onda. Effetti di un'ancora galleggiante in caso di fortunale.

6. Recupero di uomo a mare

- 6.1 Uso del fischietto e della luce del giubbotto di salvataggio di tipo SOLAS. Modalità di rilancio del Mayday. Sollevamento/recupero veloce. Soccorso e assistenza al recuperato e controllo delle condizioni mediche.
- 6.2 Modelli di ricerca e di recupero dell'uomo a mare.

7. Obbligo di soccorso

Convenzione SOLAS, Capitolo V, regola 33.

8. Ipotermia

Riconoscimento dei sintomi e trattamento medico. Tuta di protezione termica.



MIT

dg.tm@pec.mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER IL MARE, IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

9. Organizzazione SAR

10. Risorse per le previsioni meteorologiche

Radio, internet, Navtec.

11. Zattere e giubbotti di salvataggio

11.1 Zattere: cura, manutenzione e revisioni, dotazioni, “Grab bag”. Lancio, procedura di raddrizzamento e di salita a bordo. Recupero di persona utilizzando la cima e tecniche di recupero di persona incosciente.

11.2 Organizzazione dell’equipaggio, psicologia della sopravvivenza.

11.3 Giubbotti di salvataggio: tipologie, accessori consigliati, cinghie, sistemi di gonfiamento automatici e a bocca, vestizione rapida.

12. Fuochi a mano, razzi a paracadute, segnali luminosi, segnali acustici

Uso, precauzioni, gamma di visibilità, durata, uso con forti venti, stivaggio.

PARTE PRATICA

13. Zattere e giubbotti di salvataggio

13.1 Prova di nuoto con abbigliamento da cattivo tempo, con giubbotto 150N e senza.

13.2 Simulazione di apertura di una zattera di salvataggio, procedura per il suo raddrizzamento, salita in zattera dal bordo della piscina e dall’acqua.

13.3 Recupero di persona utilizzando una cima e tecniche di recupero/traino di persona incosciente.

13.4 Individuazione e uso delle dotazioni di sicurezza.

13.5 Segnalazioni con lo specchietto.

2. Il numero massimo di partecipanti è di venti persone per corso.

ART. 4

Attestato di frequentazione del corso

1. Al termine del corso, ai frequentanti con esito favorevole è rilasciato un attestato riportante la denominazione dell’ente di formazione, la dicitura “Corso di sicurezza personale per la navigazione d’altura”, le generalità e il codice fiscale del frequentante a cui è rilasciato, il luogo e la data di rilascio. L’attestato reca il timbro dell’ente di formazione, la firma del titolare o del legale rappresentante dell’ente di formazione e la firma del frequentante.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Patrizia Scarchilli



MIT

dg.tm@pec.mit.gov.it